



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al **n. 155 /2023 R.G.L.**

promossa da

SALVATORE BRUNO (c.f. BRNSVT69R15F206A), rappresentato e difeso dall'Avv. FORMICA DAVIDE, per procura in atti,

ricorrente,

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti,

resistente,

Oggetto: Indennità NASPI-

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 26 gennaio 2023 Salvatore Bruno agiva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo che con provvedimento del 6 giugno 2022 l'Inps gli aveva chiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione Naspi erogata nel periodo compreso tra il 14 agosto 2020 ed il 30 giugno 2021, pari ad € 7.948,89. Evidenziava l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall'Inps in quanto, ai sensi dell'art. 4, co. 15-quater, del D.L. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, doveva essere considerato in stato di disoccupazione, avendo ritratto dall'attività di lavoro subordinato svolta un reddito inferiore ad € 8.145,00 annui. Esponeva che in data 06.08.2020 aveva cessato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società La Zagara S.r.l.; in pari data veniva assunto con contratto di somministrazione di tipo subordinato a tempo determinato (complessivamente durato sino al 31.10.2020) alle dipendenze di Etjca S.p.a., che ne somministrava la prestazione

in favore della società Il Cerimoniere S.r.l.; in data 10.08.2020 presentava domanda per l'indennità di disoccupazione; che l'INPS, ignorando l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro con Etjica S.p.a. (di cui veniva a conoscenza solo in data 14.09.2020 a seguito dell'invio della comunicazione obbligatoria da parte della società), erogava l'indennità di disoccupazione; che secondo l'INPS l'indennità non era dovuta "...in quanto l'utente non aveva lo status di disoccupato al momento della presentazione della domanda perché è risultato altro contratto avente decorrenza 06/08/2020 con S.P.A. ETICA fino al 31/10/2020".

Il ricorrente riteneva errata la conclusione dell'Ente, evidenziando che non è prevista un'incompatibilità generale tra status di disoccupato e svolgimento di attività lavorativa, bensì un'incompatibilità correlata al reddito che il percettore di NASpI ricava dallo svolgimento dell'attività medesima. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dall'INPS, con conseguente declaratoria di irripetibilità della somma di € 7.948,89 a titolo di indennità di disoccupazione NASpI n. 948548/2020 percepita per il periodo dal 14.08.2020 al 30.06.2021, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, con condanna dell'INPS alla restituzione delle somme nelle more eventualmente trattenute sulle altre prestazioni erogate.

Si è costituito l'Inps con memoria depositata il 14.11.2023 evidenziando che la domanda di concessione della indennità Naspi era stata accolta in prima istanza in quanto la comunicazione Unilav relativa alla instaurazione, dopo il licenziamento, del rapporto di lavoro in data 06/08/2020 veniva trasmessa dall'Agenzia di Somministrazione all'INPS soltanto in data 14/09/2020. Evidenziava che il ricorrente non aveva provveduto a comunicare la nuova occupazione in seno alla domanda presentata il 10.08.2020 e che tale circostanza ha concretizzato la mancanza, sin dall'epoca dell'istanza, dello stato di disoccupazione, avendo il Bruno, lo stesso giorno del licenziamento, stipulato un contratto avente decorrenza 06/08/2020 con la S.P.A. ETICA, protratto fino al 31/10/2020.

All'udienza del 19 Giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.

2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2.1- Occorre preliminarmente delineare il quadro normativo di riferimento.

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» è stata istituita con il D.lgs 4 marzo 2015 n.22 con la funzione di fornire una tutela di sostegno al

reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

L'art. 3 del D.lgs 22/2015, che disciplina i requisiti per poter beneficiare della indennità, dispone, al comma 1, che "la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e

successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il comma 2 dispone che la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ovvero versino nella condizione del disoccupato o dell'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa.

L'art. 9 del d.lgs n. 22/2015 disciplina, poi, i casi di "Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato" stabilendo, al comma 1, che il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Il comma 2 dell'art. 9 cit. dispone, invece, che il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi

all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell' attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Il comma 3 dispone infine che il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

L'art. 11 prevede, poi, che “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.

2.2.- Il ricorrente ha sostenuto che avrebbe comunque diritto a percepire l'indennità in quanto il reddito ritratto dall'attività di lavoro intrapresa in data 06.08.2020 sarebbe inferiore al limite di € 8.145,00 annui e che non sussistere una generale incompatibilità tra percezione della Naspi ed attività lavorativa.

L'impostazione del ricorrente non può essere condivisa per le ragioni che seguono.

Il Bruno non presentava, *ab origine*, i requisiti per poter beneficiare della indennità previsti dall'art. 3 comma 1 del D.lgs 22/2015, atteso che la NASpI viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che si trovino in stato di disoccupazione.

Il ricorrente, al momento della presentazione della domanda amministrativa, in data 10.08.2020, non si trovava in stato di disoccupazione. È pacifico, infatti, che il ricorrente sia stato assunto - dopo la cessazione dell'attività lavorativa alle dipendenze della società La Zagara S.r.l. in data 06.08.2020- in pari data (06.08.2020) con contratto di somministrazione di tipo subordinato a tempo determinato (complessivamente durato sino al 31.10.2020) alle dipendenze della società Etjca S.p.a..

Quindi è incontestato che, al momento della presentazione della domanda del 10.08.2020, non sussisteva, in capo al ricorrente, la condizione di disoccupazione, richiesta dall'art. 3 comma 1 lett.a) del D.lgs 22/2015.

Del tutto improprio è il richiamo fatto in ricorso all'art. 4, co. 15-quater, del D.L. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, atteso che la perdita involontaria del lavoro e lo stato di disoccupazione al momento della domanda, sono le precondizioni per poter accedere all' indennità, beneficio che è stato istituito proprio con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (tant'è che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 22/2015, l'erogazione della indennità è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti).

Secondariamente, l'art. 9 del D.lgs 22/2015 sopra riportato, disciplina i casi in cui il percettore della Naspi, durante il tempo di percezione dell'indennità, instauri un rapporto di lavoro subordinato, stabilendo a quali condizioni sussista compatibilità, ed entro quali limiti, tra lo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente ed il godimento del beneficio.

I casi disciplinati dal citato articolo 9 non attengono, però, alla situazione del Bruno, il quale, già al momento della presentazione della domanda amministrazione del 10.08.2020, si trovava occupato presso la società Etjca s.p.a. sin dal 06.08.2020.

Di talchè non appare pertinente il richiamo alla disciplina dettata per le ipotesi in cui il percettore della Naspi instauri un rapporto di lavoro durante il periodo di godimento del beneficio.

In ogni caso, pur volendo prescindere dalla dirimente osservazione, non può non osservarsi che non vi è alcuna dimostrazione che il ricorrente abbia rispettato le prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 9 (ipotesi in cui il percettore della Naspi, durante il tempo di erogazione del beneficio, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito previsto dalla legge) secondo cui, per la

conservazione del beneficio, sebbene ridotta nei termini di cui all'articolo 10, è necessario che il beneficiario comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.

Tanto considerato, il ricorso deve essere rigettato.

3- Il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..

p.q.m.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 155/2023 RG, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 25 giugno 2024

Il Giudice

dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano